

Codice XST030

D.D. 27 dicembre 2022, n. 965

**Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): provvedimenti in ordine alla determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021...**



**ATTO DD 965/XST030/2022**

**DEL 27/12/2022**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

**OGGETTO:** Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): provvedimenti in ordine alla determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021 s.m.i.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in euro 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi euro 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75 ) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti *missiseuro* 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con riguardo alle vicende soggettive dei Soggetti realizzatore e finanziatore dell'appalto intervenute in corso di esecuzione del contratto prima della messa Liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo Coopsette Società Cooperativa avvenuta in data 30.10.2015:

. in data 11.3.2013 la mandante UNIECO depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorso ex art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato in data 18.7.2013;

. con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del

10.6.2015 venivano autorizzate la presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice.

. con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19.6.2015 veniva autorizzata la presa d'atto del recesso dal Raggruppamento dell'A.T.I. aggiudicataria dell'Impresa DE-GA S.p.A. (mandante) in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F. e della contestuale ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle restanti imprese del raggruppamento esecutore dei lavori;

. per effetto delle suddette delle variazioni intervenute nel Raggruppamento aggiudicataria dell'appalto, l'A.T.I. mista risultava composta come di seguito specificato: COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., KOPA ENGINEERING S.p.A., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Soggetto realizzatore); MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE s.c. (Soggetto finanziatore);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori euro 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di euro 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti euro 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad euro 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre euro 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti euro 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in euro 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre euro 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre euro 6.193.817,19.=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop.;

- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale al contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.: Atto Aggiuntivo, Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

-con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., la Giunta Regionale istituiva, tra le diverse cose, la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale

temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all’Ing. Anna Maria FACIPIERI l’incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”, considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- nel corso dei lavori venivano approvate perizie di variante e in ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale in complessivi euro 236.639.901,64, di cui euro 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d’appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 7 – 4281 del 10.12.2021 veniva istituita la Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” in sostituzione della Struttura Temporanea XST024 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” a decorrere dal 4 aprile 2022 di cui al responsabile della predetta struttura, Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento.

**Atteso** che in data 22.7.2021 veniva stipulato fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l’A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A (con sede legale in *omissis* - C. Fiscale *omissis*) l’Atto contrattuale (approvato con D.D. n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021 in recepimento degli indirizzi della D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021) integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T.

**Dato atto** che la normativa in vigore durante l’espletamento della procedura di gara dell’appalto in oggetto era, tra l’altro ed oltre al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituita dai sottoelencati decreti abrogati e/o in parte abrogati dal D.P.R. n. 207/2010 dall’8 giugno 2011:

- D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);
- D.P.R. n. 34/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall’8 giugno 2011);
- D.M. LL.PP. n. 145/2000 (in parte abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall’8 giugno 2011).

**Preso atto** che l’art. 357, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: “Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all’esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34”.

**Visto** l’art. 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale) convertito, con modifiche con L.11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie generale n. 228 del 14.9.2020 - Suppl. Ordinario n. 33) e, ss.mm.ii. in particolare, il comma 1, il quale stabilisce che: *“1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. (comma modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e), legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 6-quater della legge n. 233 del 2021).*

**Considerato** che per i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modifiche, con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. risulta obbligatoria la costituzione di Collegio Consultivo Tecnico, nel corso dell'anno 2021 a seguito di corrispondenza intercorsa tra le Parti, la Stazione Appaltante e l'A.T.I. Appaltatrice individuavano i sotto elencati componenti:

- Dott. Marco Piletta, Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata: Componente individuato dalla Stazione Appaltante;
- Ing. Alberto Siletto, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale: Componente individuato dalla Stazione Appaltante. preso atto che l'A.T.I. Appaltatrice ha a sua volta provveduto ad individuare i componenti del Collegio di nomina del Soggetto realizzatore, il cui nominativo é stato comunicato con nota AR 1/21 dell'8.01.2021, acclarata in pari data al prot. n. 931/XST024 come di seguito elencati:
- Avv. Alessio TUCCINI, con Studio in *omissis* Componente individuato dall'A.T.I. Appaltatrice;
- Ing. Marco RENGA, con Studio in *omissis*: Componente individuato dall'A.T.I. Appaltatrice.

**Atteso** che:

- in data 04.05.2021 mediante riunione telematica a mezzo della piattaforma Skype, i summenzionati Componenti, Ing. Alberto Siletto e Dott. Marco Piletta, per la Regione Piemonte, Ing. Marco Renga e Avv. Alessio Tuccini, per l'A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., come risulta dal verbale agli atti, designavano concordemente quale quinto Componente, con funzioni di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, l'Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Avv. Vincenzo Nunziata;
- in data 11.6.2021 perveniva accettazione dell'incarico da parte del Presidente, così come acclarata in pari data al prot. n. 00051705/XST024;
- il giorno 22 giugno 2021, alle ore 9.30, come risulta dal relativo verbale, si teneva in modalità telematica la riunione di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico alla presenza di tutti i componenti del Collegio;
  
- il predetto suddetto Verbale di insediamento del Collegio, in data 22.6.2021, riporta che *“Le Parti chiariscono che il Collegio si occuperà della risoluzione delle controversie relative alla seconda fase di esecuzione dei lavori di costruzione della Sede unica degli uffici della Regione Piemonte, e che per seconda fase si intende quella che inizia con la sottoposizione della precedente mandataria COOPSETTE alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ed il conseguente subentro di CMB, già mandante del RTI, quale nuova mandataria della compagine affidataria.”*;
- nel succitato Verbale di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico n. 1 del 22.6.2021 veniva, tra le altre cose, dato atto che le Determinazioni del Collegio, ai fini della loro validità, devono essere assunte, in caso di non unanimità, nel rispetto del criterio della maggioranza, che, con riguardo alla natura delle determinazioni, le Parti, come già da precorsa corrispondenza a firma

congiunta agli atti del procedimento, hanno manifestato la volontà di dare alle determinazioni del Collegio valore di lodo contrattuale secondo la disciplina di legge, di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell'art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato e che l'inosservanza è valutata ai fini della responsabilità erariale, tenuto conto che il comma 3 di tale art. 6 recita, fra il resto, che: “... *L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. ....*”;

- in merito al Collegio Consultivo Tecnico insediatosi relativamente all'appalto del leasing in costruendo per la realizzazione della Nuova Sede Unica in oggetto con Determinazione dirigenziale n. 598/XST024 del 27.9.2021 avente ad oggetto: “*Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): presa d'atto costituzione Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. 11.9.2020, n. 120 e s.m.i. Spesa presunta di Euro 28.710,00 o.p.f.c. sul cap. 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023 (annualità 2021). (Smart CIG Z2E32B9EB5)*”, per le motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa rinvio *per relationem* veniva, fra le varie cose, disposto:

“- *di prendere atto dell'avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7. 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii., dei suddetti lavori come di seguito composto:*

- *Avv. Vincenzo Nunziata, residente iomissis, Presidente del Collegio individuato dai Componenti del Collegio designato dalle Parti;*

- *Dott. Marco Piletta, Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza integrata della Regione Piemonte: Componente individuato dalla Stazione Appaltante;*

- *Ing. Alberto Siletto, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale: Componente individuato dalla Stazione Appaltante;*

- *Avv. Alessio TUCCINI, con Studio in omissis Componente individuato dall'A.T.I. Appaltatrice;*

- *Ing. Marco RENGÀ, con Studio omissis Componente individuato dall'A.T.I. Appaltatrice;*

- *di dare atto che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento in narrativa citata:*

° *in merito all'ambito delle questioni suscettibili di esame da parte del Collegio Consultivo Tecnico, tale Collegio potrà intervenire per la soluzione delle controversie e delle dispute che non risultino connesse all'oggetto di giudizi già in corso relativamente ai suddetti lavori;*

° *il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero in qualsiasi momento, su accordo tra le parti ai sensi dell'art. 6, c. 6 della Legge 11.9 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii.;*

° *.... omissis... ;*

**Dato atto** che nel corso dell'anno 2021 a seguito di appositi quesiti delle Parti inoltrati con nota a firma congiunta prot. n. 9697/XST024 del 05.07.2021 il Collegio Consultivo Tecnico emetteva n. 3 determinazioni: n. 1 in materia di subappalto, n. 2a in materia di pavimentazioni nelle zone degli sbarchi ascensori e nei cd connettivi della torre, n. 2b circa la fondatezza della riserva n. 34 (valutazione richiesta solo dall'Appaltatore), n. 3 in materia di pulizia facciate Torre.

**Atteso** che in esecuzione delle determinazioni n. 1, n. 2a, n. 2b emesse dal Collegio Consultivo Tecnico venivano adottati dalla Regione i seguenti provvedimenti dirigenziali:

• Determinazione dirigenziale n. 1009/XST030 del 30.12.2021 avente ad oggetto Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed

istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimento in ordine alla determinazione n. 2b del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.

- Determinazione dirigenziale n. 206/A11000 del 6.4.2022 avente ad oggetto “Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Approvazione schema di Atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto del 30.5.2011 in esecuzione della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto.”;
- Determinazione n. 296/XST030 del 20.5.2022 avente ad oggetto Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2.a del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021. Con il suddetto provvedimento è stato, fra le diverse cose, disposto di prendere atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2a e di approvare la conseguente maggiore spesa d'appalto, al netto del ribasso d'asta, di complessivi euro 723.095,22, oltre IVA di euro 159.080,95 o.f.e. pari a euro 882.176,17 o.f.c., quale somma riconoscibile alla suddetta A.T.I. Appaltatrice dei lavori a definizione di disputa tra le parti per l'esecuzione di lavori di sostituzione delle piastrelle Monotile - Serie Tecnika “Le Pietre” con piastrelle Marazzi, nelle zone degli sbarchi ascensori e nei c.d. connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici in esecuzione di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. Arbitrato irrituale ivi richiamato con conseguente rideterminazione dell'importo dei lavori in complessivi euro 237.362.996,86 di cui euro 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

**Dato atto** che nel corso dell'anno 2022 a seguito di quesiti (nn. 4, 5, 6, 7, 8) posti dalla sola A.T.I. Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico vertenti anche in materia di alcune riserve d'appalto (nn. 13, 14, 18, 55) quest'ultimo si è espresso con ulteriori 3 determinazioni (Determinazioni del Collegio nn. 4, 5, 6) pronunciandosi in merito ai quesiti 5, 6 circa le riserve nn. 13 e 14 (Determinazione n. 5: riserve parzialmente accolte), e quesito 8 (Determinazione n. 6 su riserva n. 55: respinta) e ritenendo invece inammissibili e pertanto estranei alla cognizione del Collegio i quesiti nn. 4 e 7 (Determinazione n. 4: inammissibilità richiesta disamina riserva n. 18 di cui al quesito 4 e richiesta disamina domanda di maggiori compensi oggetto del quesito n. 7 per la realizzazione di un sistema infrastrutturale, destinato alla pulizia e manutenzione della facciata in vetro della Torre in quanto afferenti fatti anteriori alla prosecuzione del contratto ad opera dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA, giusti i contenuti del succitato Verbale di insediamento del Collegio del 22.6.2022 delimitante le dispute devolvibili al Collegio.

**Atteso** che in esecuzione della determinazione n. 5 del suddetto Collegio è stata adottata la Determinazione n. 427/XST030 del 27.7.2022 avente ad oggetto: “*Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.*”

**Dato atto** che:

- in data 26.8.2022 il Direttore lavori attualmente in carica ha emesso Certificato di ultimazione dei

lavori dell'edificio Torre del 29.7.2022 con l'assegnazione di termine ai sensi dell'art. 172, co. 2 del D.P.R. n. 554/1099 s.m.i.

- sono in corso gli adempimenti della D.L. per la contabilizzazione finale dei lavori e le attività della Stazione Appaltante preordinate all'agibilità e al collaudo tecnico e amministrativo dell'opera.

**Atteso** che:

- con PEC del 20.6.2022, acquisita al prot. n. 38926/A11000 del 20.06.2022, l'A.T.I. con Capogruppo la Soc. Coop. CMB Appaltatrice dei lavori di cui al Contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Addendum del 18.6.2017 sottoscritto in attuazione dell'art. 37, comma 18 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., disciplina applicabile all'appalto in esame, inviava in via unilaterale al Presidente del Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 9 avente ad oggetto la riserva n. 25 iscritta negli atti contabili dall'Appaltatrice per l'importo di **€ 77.586.515,02**

- con apposita corrispondenza inviata dalla Regione Piemonte al Presidente del Collegio Consultivo Tecnico dell'appalto in oggetto con note prot. n. 40315 del 28.6.2022, prot. n. 60315 del 12.9.2022, prot. n. 64492 del 30.09.2022 e prot. 70926 del 4.11.2022, per le motivazioni diffusamente ivi esposte veniva tempestivamente sollevata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 ter c.p.c. co. 3 punto 1, l'eccezione di inammissibilità del quesito n. 9 sottoposto in via unilaterale al Collegio dall'Appaltatrice dei lavori di cui al Contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Addendum del 18.6.2017 sottoscritto in attuazione dell'art. 37, comma 18 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., disciplina applicabile all'appalto in esame;

- nella medesima succitata corrispondenza la Regione richiedeva al Collegio di pronunciarsi nel senso di declinare la propria cognizione in ordine a tale quesito 9 e, pertanto, in ordine alla riserva n. 25 sottopostagli su iniziativa dell'Appaltatrice, afferendo i relativi contenuti a vicende inammissibili alla cognizione dello stesso sia per quanto espressamente convenuto dalle Parti nel Verbale di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico per le dispute attinenti la c.d. *1a fase di esecuzione dei lavori* sia per quanto chiaramente stabilito dall'art. 6, co. 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e dalla normativa delle Linee Guida in materia di Collegio Consultivo Tecnico al punto 6.1.5 allo stato delle controversie dibattute nei vari procedimenti giudiziari pendenti connessi; contestualmente la Regione Piemonte trasmetteva al Collegio il quesito n. 10 articolato in vari capitoli, a valere come richiesta formale all'Impresa e come ampliamento del quesito n. 9 o come proposizione di Quesito n. 10 domanda riconvenzionale strettamente connesso al Quesito n. 9 da trattare congiuntamente al quesito 9 nel caso il Collegio avesse ritenuto ammissibile alla sua cognizione il quesito n. 9 pronunciandosi in tutto o in parte sul merito dei contenuti del medesimo con richiesta, fra le varie, di pronunciarsi circa l'accertamento dei danni patiti dalla Regione per irregolarità e varie inadempienze delle Imprese esecutrici.

**Vista** la pronuncia del Collegio Consultivo Tecnico di cui alla Determinazione n. 7 del 1.12.2022, trasmessa dal Presidente con PEC del 2.12.2022 acquisita in pari data al prot. regionale n. 77318/A11000 poi ritrasmessa con PEC del 3.12.2022 unitamente ai Verbali nn. 20, 21, 22 acclarati al prot.. 77513/A11000 del 5.12.2022.

**Considerato** che, nonostante la Regione Piemonte avesse eccepito durante il procedimento, a mezzo della richiamata corrispondenza inviata al Presidente del Collegio con note prot. n. 40315 del 28.6.2022, prot. n. 60315 del 12.9.2022, prot. n. 64492 del 30.09.2022 e prot. 70926 del 4.11.2022, che il quesito n. 9 risultava esorbitante dai limiti della cognizione del Collegio, quest'ultimo, a maggioranza, ha definito la riserva n. 25 oggetto del quesito n. 9 con lodo contrattuale pronunciato sulla base delle seguenti conclusioni: *"... omissis ... In definitiva, in parziale accoglimento del quesito n. 9, spetta all'impresa l'importo di € 12.963.056,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della pronuncia della presente determinazione. Viene conseguentemente rigettato il*

*quesito n. 10 della Regione Piemonte. Infine, non ritiene il CCT di riconoscere la rivalutazione monetaria, in considerazione del carattere prevalentemente equitativo della propria determinazione.*

**Visto** il citato art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 108/2020 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 808 ter c.p.c. (*Arbitrato irrituale*) ivi richiamato;

**visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 “Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” (Decreto n. 12/2022) pubblicato sulla GU n. 55 del 7.3.2022 che ha approvato le “nuove Linee Guida”, ai sensi dell'art. 6, DL n. 76/2020 convertito, con modifiche con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

**preso atto** che le vigenti Linee Guida approvate con D.M. 17.01.2022 n.12, a cui si fa integrale riferimento per l'appalto di cui trattasi di insediamento del Collegio, ai punti 5 e 6 stabiliscono, fra il resto, che:

*“5. Determinazioni*

*5.1. Natura delle decisioni del CCT*

*“5.1.2. Se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrare alle decisioni del CCT, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.*

*5.2.1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT e' da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva gia' esaminata dal CCT stesso ..... omissis:”*

*6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie*

*6.1.1. Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.*

*6.1.2. In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter del codice di procedura civile, la decisione del CCT e' da ritenersi alternativa all'accordo bonario.*

*6.1.3. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.*

*6.1.4. Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo e' rimessa alla discrezionalita' del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.*

*6.1.5. Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT puo' assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano gia' state devolute all'autorita' giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario. “*

**rilevato** che la Determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico é stata approvata a maggioranza con sua sottoscrizione da parte dei soli componenti di nomina dell'Appaltatrice e del Presidente mentre i componenti il Collegio di nomina regionale hanno firmato, unicamente, i relativi verbali, facendo constare il proprio voto contrario sul Verbale n. 22 nel quale viene precisato quanto di seguito riportato per estratto: “... *Riguardo alla bozza di determinazione, il dott. Piletta e l'ing. Siletto, nel preannunciare il loro voto contrario, ribadiscono come sia precluso al Collegio pronunciarsi sul quesito n. 9, presupponendo siffatta pronuncia la soluzione di questioni preliminari che sono attualmente sub iudice, sia in sede civile che penale, e come tali sottratte alla cognizione del Collegio tecnico consultivo, giusta il § 6.1.5 delle Linee guida approvate con d.m. 17 gennaio 2022. Al riguardo, rinviano alle considerazioni inserite nel verbale n. 16, che s'intendono pienamente confermate. Quanto al merito, ritengono le pretese dell'appaltatore infondate sotto il profilo dell'an debeatur.....omissis*”. ;

**visto** l'art. 808 ter c.p.c. comma 2 punto 1 ai sensi del quale: “..... *Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:*

1. *1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;*

.....omissis.

**Considerato** che la riserva d'appalto n. 25 inerente le “*CONSEGUENZE DELLE PROBLEMATICHE INTERVENUTE SULLE TEMPISTICHE DI CUI AL PROGRAMMA LAVORI ALLEGATO “C” ALL'ATTO DI SUBENTRO*” fatta oggetto del quesito n. 9 al Collegio Consultivo Tecnico, come evidenziato dalla Determinazione n. 7 del Collegio, contiene richiesta risarcitoria e che la stessa Determinazione del Collegio ha precisato che sulla somma di € 12.963.056,00 (oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla pronuncia) riconosciuta in parziale accoglimento di tale riserva il Collegio non ha ritenuto di riconoscere la rivalutazione monetaria, in considerazione del carattere prevalentemente equitativo della propria determinazione;

**visti** i pareri dell'Agenzia Entrate n. 425 del 24.10.2019 e n. 212/2021 in materia di trattamento fiscale delle somme riconosciute a titolo di definizione delle riserve mediante accordo bonario;

atteso che a seguito degli approfondimenti degli aspetti fiscali del caso il Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio con e-mail del 12.12.2022 inviata al Dirigente della Struttura XST030 Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi ha chiarito che nel caso di specie della natura della somma riconosciuta all'Appaltatrice dalla Determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico detta somma é assoggettabile ad imposta sul valore aggiunto mentre risultano esclusi da IVA gli interessi moratori;

**preso atto** che la suddetta determinazione n. 7 del Collegio Tecnico Consultivo nel riconoscere in merito al quesito n. 9 all'A.T.I. Appaltatrice la somma di € 12.963.056,00 ha disposto la decorrenza, dalla data della pronuncia, dei gravosi interessi stabiliti all'art. 1284 co. 4 c.c .;

**considerato** che alla determinazione n. 7 adottata dal Collegio Consultivo Tecnico quale arbitrato irrituale con valore di lodo contrattuale ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 808 ter c.p.c. data la sua natura negoziale non si applica l'art. 825 c.p.c. (*Deposito del lodo*) per la dichiarazione di esecutorietà prevista per l'esecuzione del lodo da arbitrato rituale e che tuttavia l'eventuale impugnazione giudiziale del lodo contrattuale da arbitrato irrituale di cui trattasi da parte della Regione ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. non comporta di per sè la sospensione dell'efficacia del lodo;

**ritenuto**, visto l'art. 808-ter, comma 2, n. 1 c.p.c. e in considerazione di tutto quanto sopra alla luce altresì degli approfondimenti condotti in materia con il supporto dell'Avvocatura regionale nel corso della riunione del 6.12.2022 presso gli uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (presenti fra gli altri il Direttore Regionale, il Dirigente Responsabile del Procedimento e funzionari e dirigenti della Direzione), che unicamente al fine di interrompere il decorso dei rilevanti interessi ex art. 1284 co. 4 C.C. ed evitare l'aggravio di ulteriori oneri a carico dell'Ente, si darà corso alle procedure previste per la corresponsione all'A.T.I. Appaltatrice della somma stabilita dalla Determinazione del Collegio n. 7 senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione della Regione ai contenuti della pronuncia del Collegio, e con riserva di adire il Giudice competente per far valere i propri diritti ed interessi, così come comunicato all'A.T.I. Appaltatrice con nota prot. n. 74574/A11000 del 16.12.2022.

**Visto** il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, il quale all'art. 1 DEFINIZIONI, fra le diverse cose, prevede:

"..... Pagamenti in Fase di Costruzione: Indica qualunque pagamento inerente l'Opera effettuato dalla Concedente su espressa autorizzazione dell'Utilizzatore al Soggetto realizzatore o a Terzi."  
"Oneri di Prelocazione": indica l'importo calcolato mediante l'applicazione a ciascun Pagamento in Fase di Costruzione, di un tasso di interesse pari all'Euribor rilevato due Giorni Lavorativi antecedenti la data di inizio del semestre solare (il 29 dicembre per i semestri dal 1 gennaio al 30 giugno, e il 28 giugno per i semestri dal 1 luglio al 31 dicembre) in corso al momento del suindicato pagamento, sommato algebricamente al Margine. Ove tale somma algebrica dia un risultato pari o inferiore a 0 (zero) non saranno dovuti dall' Utilizzatore Oneri di Prelocazione per il periodo in cui si verificherà tale risultato. L'interesse così calcolato si applicherà dalla data del Pagamento in Fase di Costruzione fino al termine del semestre solare in corso al momento di tale pagamento. Per i semestri successivi, il tasso di interesse sarà pari all'Euribor rilevato con le stesse modalità di cui sopra e si applicherà per l'intero semestre fino alla fine dell'intero semestre solare in cui cade la Data di Inizio della Locazione Finanziaria. Resta inteso che gli Oneri di Prelocazione così calcolati non matureranno a loro volta interessi e non saranno considerati Pagamenti in Fase di Costruzione..... omissis".

**Visti** l'art. 8 *Importo dei Lavori* e l'art. 13 *Corrispettivo* del succitato contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, come modificato dall'Atto integrativo del 26.7.2021, i cui contenuti disciplinano, rispettivamente, l'importo dei lavori del contratto d'appalto finanziato dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e le modalità di computo del canone semestrale di locazione finanziaria tenuto conto, fra il resto, dell'importo dei lavori di cui al menzionato art. 8 del contratto stesso e dei correlati pagamenti in fase di costruzione effettuati dall'A.T.I. di Banche finanziatrici dietro autorizzazione del Soggetto Utilizzatore Regione Piemonte ai sensi degli artt. 1 e 10 del Contratto di leasing;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, l'A.T.I. di Banche Finanziatrice é tenuta a corrispondere le somme relative alle fatture degli Stati d'Avanzamento Lavori a condizione che siano emessi i Certificati di pagamento del R.U.P. e non già le somme derivanti da sentenze, lodi arbitrali, transazioni, accordi bonari etc. a definizione di controversie e dispute tra le parti insorte in corso di esecuzione del contratto fra la Stazione

Appaltante e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori;

**evidenziato**, per tutto quanto rappresentato e tenuto conto che l'inosservanza è valutata ai fini della responsabilità erariale, così come disposto dall'art. 6, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, che la Regione Piemonte debba procedere a corrispondere direttamente le suddette somme per la riserva n. 25 parzialmente riconosciuta dalla Determinazione n. 7 del Collegio all'A.T.I. Appaltatrice dei lavori, trattandosi di importo riconosciuto ai sensi della sopra citata disciplina normativa sopravvenuta in corso di esecuzione del contratto in materia di Collegio Consultivo Tecnico a definizione di disputa fra le parti quale arbitrato c.d. irrituale di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell'art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato;

**dato atto** che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della spesa é sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alla suddetta A.T.I. Appaltatrice quale somma riconoscibile a definizione di disputa tra le parti in merito alla riserva d'appalto n. 25 oggetto del quesito n. 9 inviato al Collegio in via unilaterale dall'A.T.I. Appaltatrice parzialmente riconosciuta dalla Determinazione contrattuale del Collegio Consultivo Tecnico n. 7 a titolo di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L n. 108/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. ivi richiamato, che, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing non entrerà a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporterà variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione.

**Considerato** che la Regione Piemonte, per le motivazioni illustrate nei provvedimenti dirigenziali n. 787/XST09/2018, D.D. n. 889/XST09/2019, D.D. n. 661/XST024/2020 e D.D. n. 807/XST024/2021, cui si fa rinvio per relationem, ha aderito alle Convenzioni SCR Piemonte per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede Amministrativo istituzionale della Regione Piemonte con impegni sugli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a favore di apposito fornitore, cui la Regione ha direttamente corrisposto i costi fatturati per tale utenza, con riserva di recuperare i relativi costi nei confronti dell'A.T.I. Appaltatrice CMB soc. Coop. S.p.A. - IDROTERMICA Soc. Coop. S.P.A. che risulta debitrice di tale somma verso la Regione Piemonte in quanto trattasi di oneri generali d'appalto per l'utenza dell'energia elettrica per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori posti in capo all'A.T.I. Appaltatrice ai sensi dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori) lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 così come riconosciuto dall'A.T.I. stessa con nota CMB prot. n. 313/17 LA del 26.10.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 36800(XST009));

**vista** la Determinazione n. 1009/XST030 del 30.12.2021 avente ad oggetto *Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimento in ordine alla determinazione n. 2b del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.* con la quale, per le motivazioni espone nel provvedimento cui si fa rinvio, é stato, fra le varie cose, disposto:

*“1. di approvare la compensazione dei crediti sopra illustrati ai sensi degli artt. 1241 e seguenti Codice Civile, rispettivamente, del credito di € 1.620.886,52, oltre IVA di € 356.595,04 soggetta a scissione dei pagamenti, e così per complessivi € 1.977.481,56 o.f.c., dell’A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) dei lavori di costruzione della Nuova Sede nei confronti della Regione Piemonte in relazione alla riserva d’appalto n. 34 in esecuzione della determinazione n. 2b del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e del credito complessivo di € 619.897,12 della Regione Piemonte nei confronti dell’A.T.I. suddetta CMB per il recupero dei costi per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano angolo Via Nizza, presso la realizzanda nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte, direttamente corrisposti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal mese di Agosto 2018 al mese di Novembre 2021, alla Società erogatrice di energia elettrica in quanto oneri generali d’appalto per il consumo di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori posti in capo all’A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell’art. 49 (Oneri e obblighi generali dell’Appaltatore nella gestione dei lavori,) lett. A punto 3 del relativo contratto d’appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell’8.6.2017, come confermato dalla corrispondenza agli atti d’appalto, quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dell’importo di € 619.897,12;*

..... omissis”;

**vista** la Determinazione dirigenziale n. 47/XST030 del 27.7.2022 con la quale é stato, fra le diverse cose disposto:

*“1.di approvare la compensazione dei crediti sopra illustrati ai sensi degli artt. 1241 e seguenti Codice Civile, rispettivamente, del credito totale di € 2.469.200,88 oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all’Erario di € 543.224,19 pari a complessivi € 3.012.425,07 o.f.c. oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della formulazione del quesito dell’Appaltatrice al Collegio Tecnico Consultivo in data 21.2.2022 (assimilabile ad una domanda giudiziale) al saldo previsto per la data del 31.7.2022 (subordinatamente all’emissione da parte dell’A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture delle somme riconosciute per le riserve nn. 13 e 14) e così per € 12.182,88 somma esclusa da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. [interesse legale maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull’importo capitale di € 2.469.200,88 progressivamente ridotto dal 21.2.2022 per effetto dell’estinzione parziale del credito della Regione per i costi (o.f.c.) delle fatture man mano quietanzate per complessivi € 694.408,37 - ultima fatt. liquidata a Nova AEG n. 2220090282 del 22/06/2022 (mese di maggio quietanzabile per la data del 23.7.2022) come da tabella di computi agli atti del procedimento- fermo restando che sull’importo residuo (al netto della compensazione parziale per complessivi € 694.408,37) di € 1.774.792,51 non potranno maturare interessi prima dell’emissione di regolari fatture da parte delle Imprese d’A.T.I. Appaltatrice per l’importo parzialmente riconosciuto per le suddette riserve nn. 13,14)] **pari a totali € 3.024.607,95** dell’A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica nei confronti della Regione Piemonte in relazione alle riserve d’appalto nn. 13 e 14 parzialmente riconosciute in esecuzione della determinazione n. 5 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e del credito complessivo di € **694.408,37** della Regione Piemonte nei confronti dell’A.T.I. suddetta CMB per il recupero dei costi (non ancora fatti oggetto di compensazione) per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la realizzanda nuova Sede Amministrativo istituzionale della Regione Piemonte, direttamente corrisposti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal mese di Dicembre 2021 al mese di Maggio 2022 alla Società erogatrice di energia elettrica in quanto oneri generali d’appalto per il consumo di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori posti in capo all’A.T.I. Appaltatrice, ai sensi*

*dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori), lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017, come confermato dalla corrispondenza agli atti d'appalto, quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza del predetto importo di € 694.408,37;  
..... omissis”;*

**atteso** che con le suddette Determinazioni sono stati contestualmente disposti i relativi movimenti contabili come puntualmente dettagliato nei provvedimenti;

**vista** la nota a firma del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio e del Dirigente della Struttura XST030 Responsabile del Procedimento, prot. n. 77217/11000 del 2.12.2022 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato all'A.T.I. Appaltatrice che, in considerazione dell'utilizzo della torre, la Regione si impegna a mantenere a suo carico i costi dei consumi elettrici a partire dal 15 ottobre 2022;

**considerato** in merito all'istituto della compensazione dei crediti che:

- in relazione alla Sentenza n. 22872/2006 della Cassazione Civile, in assenza di una specifica regolamentazione, in materia di compensazione dei crediti si applica la disciplina del Codice Civile ex art. 1241 e seguenti;
- l'articolo 1241 del Codice Civile rappresenta la norma di apertura dedicata alla compensazione, stabilendo che quando due soggetti sono obbligati l'una verso l'altro i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti; tale condizione di reciprocità e' richiesta per ogni ipotesi di compensazione;
- anche il parere della Corte dei Conti Basilicata Potenza con Deliberazione n. 123 /2013/PAR, Parere n. 19/201 del 27.11.2013, così come reso in esito a richiesta di Comune di chiarire se con riferimento alle norme in materia di compensazione di crediti anche l'Ente possa legittimamente avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei rapporti con i privati, conferma la generale ammissibilità di mezzi di adempimento diversi dal pagamento ancorché non espressamente richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici (vds. l'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, che già prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione de i crediti verso lo Stato e la possibilità, comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito) non potendo ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali;
- le reciproche partite creditorie specificate in premessa fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. Appaltatrice dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica CMB - IDROTERMICA presentano caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità (come previsto nell'art. 1243 C.C.) e conseguentemente nel caso di cui trattasi la compensazione di tali crediti reciproci opera civilisticamente di diritto quale compensazione c.d. legale ai sensi dell'art. 1243 C.C. 1° comma per effetto della sola coesistenza dei crediti come chiarito dalla giurisprudenza in materia (cfr. , fra le altre, Cassazione Civile Sentenza n. 22324/2014);

**visto** il principio contabile di integrità di bilancio di cui all'Allegato 1 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. che prevede che nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio;

**preso atto** che la compensazione opera con l'emissione di mandati vincolati a estinguere il debito

che l'Ente pubblico ha nei confronti di terzi e contestualmente emette l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito dei terzi nei confronti dell'Ente al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita.

**Ritenuto**, alla luce di tutto quanto sopra ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., **di finanziare in favore dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico** Appaltatrice dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica **la spesa di € 12.963.056,00 derivante dalla riserva d'appalto n. 25 oggetto del quesito n. 9 avanzato in via unilaterale dall'Appaltatrice al Collegio Consultivo Tecnico così come parzialmente riconosciuta dal Collegio con sua determinazione n. 7 del 1.12.2022 adottata a maggioranza** con voto contrario dei componenti di nomina della Regione fatto constare nel Verbale n. 22, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della pronuncia in data 1.12.2022 al saldo previsto per la data del 31.12.2022 (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA della fattura della somma riconosciuta per la riserva n. 25) ammontanti a € 85.236,53 [interesse legale maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull'importo capitale di € 12.963.056,00], oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 2.851.872,32 e **così per totali € 15.900.164,85 provvedendo, nel contempo** con riferimento agli obblighi assunti dall'Appaltatore, come da propria nota prot. n. 313/17 LA del 26.10.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 36800/XST009) ex art. 49 del relativo contratto d'appalto 30.5.2011, **al recupero delle spese, non ancora fatte oggetto di compensazione, liquidate dalla Regione Piemonte per il costo dell'energia elettrica ammontanti, dal 1.6.2022 al 14.10.2022 per totali € 746.820,84 o.f.c.** (come da tabella agli atti del procedimento) **mediante accertamento delle relative somme in favore di questa Amministrazione ricorrendo infatti i presupposti per operare sino alla concorrenza dell'importo di € 746.820,84 o.f.c., compensazione dei rispettivi crediti ex artt. 1241 - 1243 Codice Civile**, istituto civilistico da tempo riconosciuto in riferimento al concreto agire delle Pubbliche amministrazioni che trova fondamento nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore, come da consolidato orientamento della Magistratura contabile (cfr., tra gli altri, Corte Conti - Sez. reg. contr. Lombardia – 103/2014/PAR, Corte Conti - Sez. reg. contr. Lombardia 251/2017/PAR, C. Conti, sez. reg. contr. Veneto, del. n. 111/2017/PAR).

**Ritenuto**, alla luce di tutto quanto esposto e richiamato in narrativa:

- di accertare sul Capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022) il credito complessivo certo liquido ed esigibile di complessivi **€746.820,84** della Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A., corrente in Carpi (MO) (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (part. IVA omissis) Codice Debitore Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - a titolo di recupero, nei confronti di tale A.T.I. Appaltatrice, dei costi dell'utenza di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede Amministrativo istituzionale della Regione Piemonte direttamente corrisposti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal 1.6.2022 al 14.10.2022, in quanto oneri generali d'appalto per l'utenza di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori posti in capo all'A.T.I. Appaltatrice ai sensi dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori), lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 e della corrispondenza agli atti sopra citata, costi di € 746.820,84 da scomputare dalla sopra illustrata spesa in favore dell'A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA di € 12.963.056,00 oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti per € 2.851.872,32 oltre interessi per € 85.236,53 ex art. 1284, comma 4, c.c. (interesse maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull'importo capitale di € 12.963.056,00) dalla data della pronuncia del

1.12.2022 al saldo previsto entro il 31.12.2022 (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture della somma riconosciuta per la riserva n. 25) e **così per totali € 15.900.164,85 o.f.c** per la riserva d'appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla determinazione n. 7 del CTC dando atto che in sede di atti di liquidazione delle quote di tale spesa complessiva di **€ 15.900.164,85 o.f.c** come sopra indicato in favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà altresì al recupero con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di € 746.820,84 a favore della Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato al presente provvedimento:

Transazione elementare: Capitolo 39580/2022 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

P.d.C.: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c

Transazione Unione Europea: 2

Non ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

- di dare atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento non è stato già assunto con precedenti atti;

- di approvare la compensazione dei crediti sopra illustrati ai sensi degli artt. 1241 e seguenti Codice Civile, rispettivamente, del credito totale di € 12.963.056,00 oltre interessi per € 85.236,53 ex art. 1284, comma 4, c.c. (interesse maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull'importo capitale di € 12.963.056,00) dalla data della pronuncia del 1.12.2022 al saldo previsto entro il 31.12.2022 (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture della somma riconosciuta per la riserva n. 25) oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 2.851.872,32 e **così per totali € 15.900.164,85 o.f.c.** come da tabella di computi agli atti del procedimento [fermo restando che sull'importo residuo del capitale € 12.216.235,16 al netto della compensazione parziale per complessivi € 746.820,84 (€ 12.963.056,00 - € 746.820,84= € 12.216.235,16) non potranno maturare interessi prima dell'emissione di regolari fatture da parte delle Imprese dell'A.T.I. Appaltatrice per l'importo parzialmente riconosciuto per la suddetta riserva n. 25], dell'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica nei confronti della Regione Piemonte in relazione alla riserva d'appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e del credito complessivo di € 746.820,84 della Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. suddetta CMB per il recupero dei costi (non ancora fatti oggetto di compensazione) per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede Amministrativo istituzionale della Regione Piemonte, direttamente corrisposti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal mese di Giugno 2022 al 14 Ottobre 2022 alla Società erogatrice di energia elettrica in quanto oneri generali d'appalto per l'utenza di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori posti in capo all'A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori), lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017, come confermato dalla corrispondenza agli atti d'appalto, quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza del predetto importo di € 746.820,84;

- di impegnare in favore della suddetta A.T.I. CMB Soc.Coop. S.p.A. (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA omissis) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - appaltatrice dei lavori, per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, realizzato nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato

“zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in virtù del citato Atto Aggiuntivo dell’08.06.2017 al contratto d’appalto stipulato dall’A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011, la somma complessiva di **€ 15.900.164,85 o.f.c.** relativa all’importo parzialmente riconosciuto per la riserva d’appalto n. 25 dalla succitata determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 7 facendovi fronte come di seguito indicato:

per **€ 5.227.002,79 con i fondi del Cap. 203450/2022 degli I. nn.**

I. ricl 7460/2022 per Somme a disposizione S.A. per fondo per contenziosi Q.E: Palazzo Unico (quota parte) pari ad € 1.733.790,50 che viene ridotto di € 1.733.790,50 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

I. ricl 7449/2022 per Somme a disposizione S.A. per fondo per contenziosi Q.E. Palazzo Unico (quota parte): Palazzo Unico (quota parte) pari ad € 500.189,63 che viene ridotto di € 500.189,63 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

I. ricl. 7450 per Somme a disposizione S.A. per monitoraggi, imprevisti, compensazione prezzi, collaudi specialistici allacciamenti ai pubblici servizi etc.(quota) pari a € 2.819.052,14 che viene ridotto di € 2.819.052,14 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

I. ricl. 7778/2022 per Somme a disposizione S.A. per monitoraggi, imprevisti, compensazione prezzi collaudi specialistici a tutta PV7 Q.E. Palazzo Unico pari a € 173.970,52 che viene ridotto di € 173.970,52 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

per restanti **€ 10.673.162,06** con i fondi del Cap. 203450/2022 che si impegnano con la presente determinazione in favore dell’A.T.I. suddetta;

- di dare atto che la suddetta somma di **€ 12.963.056,00 oltre interessi per € 85.236,53 ex art. 1284, comma 4, c.c. (interesse maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull’importo capitale di € 12.963.056,00)** dalla data della pronuncia del 1.12.2022 al saldo previsto entro il 31.12.2022 (subordinatamente all’emissione da parte dell’A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture della somma riconosciuta per la riserva n. 25) oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti per € 2.851.872,32 e così per totali **€ 15.900.164,85 o.f.c.**, ad estinzione del corrispondente debito della Regione Piemonte verso l’A.T.I. Appaltatrice per le somme riconosciute dal Collegio per la riserva d’appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla determinazione n. 7 sarà liquidata:

° per la quota di € 12.216.235,16 oltre la quota parte di IVA di € 2.687.571,74 soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all’Erario, oltre ad € 85.236,53 per interessi per totali **€ 14.989.043,43 o.f.c.** all’A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. - IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A.;

° per la quota di **€ 746.820,84** alla medesima A.T.I. con beneficiario amministrativo Regione Piemonte n. 15207 e incassata per € 746.820,84 sul capitolo 39580 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (annualità 2022) a titolo di recupero, nei confronti di tale A.T.I. Appaltatrice, dei costi per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte, direttamente sostenuti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal mese di Giugno 2022 al 14.10.2022 verso la società erogatrice dell’energia elettrica, in quanto oneri generali d’appalto per il consumo di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori posti in capo all’A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell’art. 49 (Oneri e obblighi generali dell’Appaltatore nella gestione dei lavori) lett. A punto 3 del relativo contratto d’appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell’8.6.2017 e della corrispondenza agli atti sopra citata;

° per **€ 164.300,58** per la restante quota parte di IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all’Erario relativa a quota della riserva n. 25 (parzialmente riconosciuta) di **€ 746.820,84 o.f.c.** mediante distinta liquidazione e mandato a favore dell’A.T.I. suddetta con beneficiario amministrativo l’Erario n. 297972;

- di dare altresì atto che le transazioni elementari di cui ai suddetti movimenti contabili in favore dell'A.T.I. sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 203450 (annualità 2022) P.d.C. U.2.02.01.09.019

- di dare atto inoltre che gli impegni di spesa di cui sopra per l'importo complessivo di € **15.900.164,85** sono assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 203450/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

- di dare atto altresì che in merito alla predetta spesa di € **12.963.056,00** oltre € 2.851.872,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario, oltre ad € 85.236,53 per interessi e così per totali € **15.900.164,85** o.f.c. in favore della suddetta A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA per la riserva d'appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla determinazione n. 7 del CTC, in sede di liquidazione della quota per la somma di € **746.820,84** e di conseguente emissione di mandato di pagamento di tale somma a favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà al relativo versamento di € 746.820,84 con versamento in quietanza d'entrata mediante reversale di incasso di pari importo a favore della Regione Piemonte a totale estinzione del corrispondente debito dell'A.T.I. Appaltatrice verso la Regione Piemonte per i sopra evidenziati costi della fornitura di energia elettrica della cabina elettrica in Torino, Via Farigliano angolo Via Nizza, sostenuti per i mesi dal 1.6.2022 al 14.10.2022 mentre per € 152.769,84 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti computata sulla quota della riserva n. 25 (parzialmente riconosciuta) di € 746.820,84 o.f.e. si procederà mediante distinta liquidazione e mandato a favore dell'A.T.I. suddetta con beneficiario amministrativo l'Erario;

**dato atto** che, per le ragioni puntualmente illustrate in narrativa alla luce della disciplina in materia, la Regione nel procedimento in questione ha tempestivamente sollevato, in conformità al disposto dell'art. 808 ter C.P.C., l'eccezione di invalidità di eventuale pronuncia del Collegio in merito all'ammissibilità alla sua cognizione del quesito n. 9 e che pertanto la Regione potrà agire innanzi al giudice competente per far valere l'annullabilità del predetto lodo in arbitrato irrituale di cui alla Determinazione del Collegio n. 7 del 1.12.2022 pronunciatisi su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti con riserva di ogni più ampia azione a tutela degli interessi dell'Ente;

**vista** la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

**visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022;

**preso atto** che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 nell'ambito del paragrafo 4.2. *Le misure specifiche di trattamento del rischio* al sottoparagrafo *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* (cfr pag. 47 P.T.P.C) precisa che:

*“I Precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di legittimità del direttore, di norma in via preventiva.*

*A causa della mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, con il Piano Triennale 2021/23 è stata sospesa l'applicazione della misura poichè in molte direzioni venivano sottoposti la quasi totalità degli atti al visto, aggravando così il procedimento amministrativo non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.*

*Nel corso del 2021, non essendo stata rilevata la necessità da parte delle Direzioni di una*

*reintroduzione delle misura e di una sua conseguente nuova regolamentazione, si ritiene opportuno eliminarla definitivamente.”;*

**attestata** l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

**attestata** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i.;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE s.m.i.;
- la D.G.R. n. 7 - 411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006.";
- la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000" come modificata dalla D.G.R. n.1- 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- l'art. 6 della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7. 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
- la L. n. 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

- la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09.07.2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la L.R. 29.4.2022 n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024. (Legge di stabilità regionale 2022);
- la L. 29.07.2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- la Legge 29.12.2021, n. 233 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.;
- la D.G.R. n. 7 - 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021." con cui é stata altresì istituita la Struttura XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto Pag 18 di 23 ZUT" a decorrere dal 4 aprile 2022 e considerato che al responsabile della predetta struttura Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;
- la D.G.R. n. 12-4380 del 22.12.2021 avente ad oggetto Art. 22 della L.R. 23/08 e s.m.i.: proroga e assegnazione temporanea degli incarichi dirigenziali del ruolo della Giunta regionale e proroga dell'operatività della Struttura temporanea "XST028 Emergenza COVID-19" articolazione della direzione "Sanità e Welfare.";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 17.01.2022 Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.(Decreto n. 12/2022). (22A01477) pubblicato sulla GU n. 55 del 7.3.2022 che ha approvato le "nuove linee guida", ai sensi dell'art. 6, DL n. 76/2020 convertito, con modifiche con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 6 del 29.04.2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la D.G.R. n. 1- 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4.05.2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.";
- Legge regionale 2.08.2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 46-6339 del 22.12.2022 Variazione compensativa al bilancio gestionale per l'anno 2022 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione, Programma e macroaggregato ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011.;

## DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte nell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

**1. di prendere atto** della pronuncia del Collegio Tecnico Consultivo di cui alla Determinazione n. 7 del 1.12.2022, trasmessa dal Presidente con PEC del 2.12.2022 acquisita in pari data al prot. regionale n. 77318/A11000 poi ritrasmessa con PEC del 3.12.2022 unitamente ai Verbali nn. 20, 21, 22 acclarati al prot. 77513/A11000 del 5.12.2022 con la quale il Collegio ha definito la riserva n. 25 oggetto del quesito n. 9 con lodo contrattuale pronunciato sulla base delle seguenti conclusioni: *".... omissis ... In definitiva, in parziale accoglimento del quesito n. 9, spetta all'impresa l'importo di € 12.963.056,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della pronuncia della presente determinazione. Viene conseguentemente rigettato il quesito n. 10 della Regione Piemonte. Infine, non ritiene il CCT di riconoscere la rivalutazione monetaria, in considerazione del carattere prevalentemente equitativo della propria determinazione."*;

**2. di dare corso** alle procedure previste per la corresponsione all'A.T.I. Appaltatrice della somma stabilita dalla Determinazione del Collegio n. 7 senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione da parte della Regione ai contenuti della pronuncia del Collegio, restando impregiudicata la facoltà della Regione di adire, nei tempi stabiliti, il giudice competente per far valere i propri interessi e diritti per l'annullabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter, comma 2, n. 1 c.p.c.;

**3. di accertare** sul Capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022) il credito complessivo certo liquido ed esigibile di complessivi **€746.820,84** della Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A., corrente in Carpi (MO) (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (part. IVA omissis) Codice Debitore Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - a titolo di recupero, nei confronti di tale A.T.I. Appaltatrice, dei costi dell'utenza di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede Amministrativo istituzionale della Regione Piemonte direttamente corrisposti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal 1.6.2022 al 14.10.2022, in quanto oneri generali d'appalto per l'utenza di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori posti in capo all'A.T.I. Appaltatrice ai sensi dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori), lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 e della corrispondenza agli atti sopra citata, costi di € 746.820,84 da scomputare dalla sopra illustrata spesa in favore dell'A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA di € 12.963.056,00 oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti per € 2.851.872,32 oltre interessi per € 85.236,53 ex art. 1284, comma 4, c.c. (interesse maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull'importo capitale di € 12.963.056,00) dalla data della pronuncia del 1.12.2022 al saldo previsto entro il 31.12.2022 (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture della somma riconosciuta per la riserva n. 25) e **così per totali € 15.900.164,85 o.f.c** per la riserva d'appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla

determinazione n. 7 del CTC dando atto che in sede di atti di liquidazione delle quote di tale spesa complessiva di **€ 15.900.164,85 o.f.c** come sopra indicato in favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà altresì al recupero con versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di € 746.820,84 a favore della Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato al presente provvedimento:

Transazione elementare: Capitolo 39580/2022 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

P.d.C.: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c

Transazione Unione Europea: 2

Non ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1

**4. di dare atto** che l'accertamento assunto con il presente provvedimento non è stato già assunto con precedenti atti;

**5. di approvare la compensazione dei crediti sopra illustrati ai sensi degli artt. 1241 e seguenti Codice Civile, rispettivamente, del credito totale di € 12.963.056,00 oltre interessi per € 85.236,53 ex art. 1284, comma 4, c.c. (interesse maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull'importo capitale di € 12.963.056,00) dalla data della pronuncia del 1.12.2022 al saldo previsto entro il 31.12.2022** (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture della somma riconosciuta per la riserva n. 25) oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario di € 2.851.872,32 e così per totali € 15.900.164,85 o.f.c. come da tabella di computi agli atti del procedimento [fermo restando che sull'importo residuo del capitale € 12.216.235,16 al netto della compensazione parziale per complessivi € 746.820,84 ( $€ 12.963.056,00 - € 746.820,84 = € 12.216.235,16$ ) non potranno maturare interessi prima dell'emissione di regolari fatture da parte delle Imprese d'A.T.I. Appaltatrice per l'importo parzialmente riconosciuto per la suddetta riserva n. 25], **dell'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante) dei lavori di costruzione della Nuova Sede Unica nei confronti della Regione Piemonte in relazione alla riserva d'appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla determinazione n. 7 del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e del credito complessivo di € 746.820,84 della Regione Piemonte nei confronti dell'A.T.I. suddetta CMB per il recupero dei costi (non ancora fatti oggetto di compensazione) per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede Amministrativa istituzionale della Regione Piemonte, direttamente corrisposti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal mese di Giugno 2022 al 14 Ottobre 2022 alla Società erogatrice di energia elettrica in quanto oneri generali d'appalto per l'utenza di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori posti in capo all'A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori), lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017, come confermato dalla corrispondenza agli atti d'appalto, quale modalità di estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza del predetto importo di € 746.820,84;**

**6. di impegnare** in favore della suddetta A.T.I. CMB Soc.Coop. S.p.A. (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA omissis) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA omissis) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - appaltatrice dei lavori, per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, realizzato nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in virtù del citato, Atto Aggiuntivo dell'08.06.2017 al contratto d'appalto

stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 - la somma complessiva di **€ 15.900.164,85 o.f.c.** relativa all'importo parzialmente riconosciuto per la riserva d'appalto n. 25 dalla succitata determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 7 facendovi fronte come di seguito indicato:

per **€5.227.002,79 con i fondi del Cap. 203450/2022 degli I. nn.**

I. ricl 7460/2022 per Somme a disposizione S.A. per fondo per contenziosi Q.E. Palazzo Unico (quota parte) pari ad € 1.733.790,50 che viene ridotto di € 1.733.790,50 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

I. ricl 7449/2022 per Somme a disposizione S.A. per fondo per contenziosi Q.E. Palazzo Unico (quota parte): Palazzo Unico (quota parte) pari ad € 500.189,63 che viene ridotto di € 500.189,63 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

I. ricl. 7450 per Somme a disposizione S.A. per monitoraggi, imprevidi, compensazione prezzi, collaudi specialistici allacciamenti ai pubblici servizi etc.(quota) pari a € 2.819.052,14 che viene ridotto di € 2.819.052,14 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

I. ricl. 7778/2022 per Somme a disposizione S.A. per monitoraggi, imprevidi, compensazione prezzi collaudi specialistici a tutta PV7 Q.E. Palazzo Unico pari a € 173.970,52 che viene ridotto di € 173.970,52 con contestuale impegno in favore della suddetta Appaltatrice per pari importo;

per restanti **€ 10.673.162,06** con i fondi del Cap. 203450/2022 che si impegnano con la presente determinazione in favore dell'A.T.I. suddetta;

**7. di dare atto** che la suddetta somma di **€ 12.963.056,00 oltre interessi per € 85.236,53 ex art. 1284, comma 4, c.c. (interesse maggiorato art. 1284 C.C. co. 4 calcolato sull'importo capitale di € 12.963.056,00) dalla data della pronuncia del 1.12.2022 al saldo previsto entro il 31.12.2022 (subordinatamente all'emissione da parte dell'A.T.I. CMB – IDROTERMICA delle fatture della somma riconosciuta per la riserva n. 25)** oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti per € 2.851.872,32 e così per totali **€ 15.900.164,85 o.f.c.**, ad estinzione del corrispondente debito della Regione Piemonte verso l'A.T.I. Appaltatrice per le somme riconosciute dal Collegio per la riserva d'appalto n. 25 con la determinazione n. 7 sarà liquidata:

° per la quota di € 12.216.235,16 oltre la quota parte di IVA di € 2.687.571,74 soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario, oltre ad € 85.236,53 per interessi per totali **€ 14.989.043,43 o.f.c.** all'A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. - IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A.;

° per la quota di **€ 746.820,84** alla medesima A.T.I. con beneficiario amministrativo Regione Piemonte n. 15207 e incassata per € 746.820,84 sul capitolo 39580 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (annualità 2022) a titolo di recupero, nei confronti di tale A.T.I. Appaltatrice, dei costi per la fornitura di energia elettrica in MT alla cabina ubicata in Torino, Via Farigliano/angolo Via Nizza, presso la nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte, direttamente sostenuti dalla Regione Piemonte in riferimento al periodo dal mese di Giugno 2022 al 14.10.2022 verso la società erogatrice dell'energia elettrica, in quanto oneri generali d'appalto per il consumo di energia elettrica per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori posti in capo all'A.T.I. Appaltatrice, ai sensi dell'art. 49 (Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori) lett. A punto 3 del relativo contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 e della corrispondenza agli atti sopra citata;

° per **€ 164.300,58** per la restante quota parte di IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario relativa a quota della riserva n. 25 (parzialmente riconosciuta) di **€ 746.820,84 o.f.c.** mediante distinta liquidazione e mandato a favore dell'A.T.I. suddetta con beneficiario amministrativo l'Erario n. 297972;

**8. di dare altresì atto** che le transazioni elementari di cui ai suddetti movimenti contabili in favore dell'A.T.I. sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento  
capitolo 203450 (annualità 2022)  
P.d.C. U.2.02.01.09.019

**9. di dare atto** inoltre che gli impegni di spesa di cui sopra per l'importo complessivo di € **15.900.164,85** sono assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2 al D.lgs) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 203450/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

**10. di dare atto** altresì che in merito alla predetta spesa di € **12.963.056,00** oltre € 2.851.872,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti pagabile direttamente all'Erario, oltre ad € 85.236,53 per interessi e così per totali € **15.900.164,85** o.f.c. in favore della suddetta A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA per la riserva d'appalto n. 25 parzialmente riconosciuta dalla determinazione n. 7 del CTC, in sede di liquidazione della quota per la somma di € **746.820,84** e di conseguente emissione di mandato di pagamento di tale somma a favore dell'A.T.I. Appaltatrice si procederà al relativo versamento di € 746.820,84 con versamento in quietanza d'entrata mediante reversale di incasso di pari importo a favore della Regione Piemonte a totale estinzione del corrispondente debito dell'A.T.I. Appaltatrice verso la Regione Piemonte per i sopra evidenziati costi della fornitura di energia elettrica della cabina elettrica in Torino, Via Farigliano angolo Via Nizza, sostenuti per i mesi dal 1.6.2022 al 14.10.2022 mentre per € 152.769,84 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti computata sulla quota della riserva n. 25 (parzialmente riconosciuta) di € 746.820,84 o.f.e. si procederà mediante distinta liquidazione e mandato a favore dell'A.T.I. suddetta con beneficiario amministrativo l'Erario;

**11. di dare atto** che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della spesa è sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alla suddetta A.T.I. Appaltatrice quale somma riconoscibile a definizione di disputa tra le parti in merito alla riserva d'appalto n. 25 oggetto del quesito n. 9 inviato al Collegio in via unilaterale dall'A.T.I. Appaltatrice parzialmente riconosciuta dalla Determinazione contrattuale del Collegio Consultivo Tecnico n. 7 a titolo di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L n. 108/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. ivi richiamato, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing non entrerà a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporterà variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;

**12. di dare atto** che, per le ragioni puntualmente illustrate in narrativa alla luce della disciplina in materia, la Regione nel procedimento in questione ha tempestivamente sollevato, in conformità al disposto dell'art. 808 ter C.P.C., l'eccezione di invalidità della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 7 del 1.12.2022 e che pertanto in relazione a tale Determinazione del Collegio la Regione con nota prot. n. 74574/A11000 del 16.12.2022, inviata all'A.T.I. Appaltatrice, si è riservata di adire il Giudice competente per far valere i propri diritti ed interessi;

**13. di dare atto** altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI;

**14. di dare comunicazione** del presente atto all'A.T.I. di Imprese Costruttrici Appaltatrice e all'A.T.I. di Banche Finanziatrici del suddetto leasing in costruendo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. in relazione al quale si comunicano i seguenti dati:

- Beneficiario :

- A.T.I. CMB Soc. Coop. S.p.A. (Mandatara) – IDROTERMICA Soc. Coop. S.p.A. (Mandante)  
Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16);

- Importo: € 13.048.292,53 (inclusi interessi) oltre IVA (su capitale di € 12.963.056,00) pari a totali **€15.900.164,85 o.f.c.**;

- Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI;

- Modalità individuazione beneficiario: ex art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i.

LA DIRIGENTE

(XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri